



Approvato
con delibera di C.C.
n.44 del 12.06.2007

COMUNE DI CORATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 1

Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle Sale funerarie, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi la sua raccolta e la deposizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e della cremazione.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, n. 285, dai vigenti Regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria, e, nell'ambito comunale, dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 2

Esercizio del servizio di trasporto funebre

1. Nell'ambito del territorio comunale è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.
2. Il Comune di Corato provvede a garantire il trasporto funebre ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera b), e 19, comma 1 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. Il Comune di Corato esercita l'attività di cui al comma precedente nelle forme gestionali ritenute più opportune tra quelle previste dalla legge, compresa l'attribuzione della medesima attività, anche solo in parte, alle imprese di trasporto ed onoranze funebri che, singole (ditte individuali o società) ovvero organizzate in forma consortile, esercitano il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale, ai sensi del presente Regolamento.
4. Il Comune di Corato, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 3

Definizione di attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell'impresa intesa quale agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/31;
 - b) Fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) Trasporto di cadavere.

Art. 4

Esercizio del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono eseguiti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990.
2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
3. Per l'esercizio del trasporto funebre e dell'attività funebre, nell'ambito del territorio comunale, le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.
5. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 5

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Dirigente del Settore disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento del servizio;
 - b) orario di arrivo al cimitero;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) percorsi dei veicoli interessati ai trasporti, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 6

Vigilanza e coordinamento

1. I trasporti di salme di cui al Capo IV del DPR 285/90 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ASL.
2. L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati,

nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso al Cimitero, assicurando, inoltre, che l'attività di trasporto possa essere svolta, da operatori pubblici o privati, in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso al Cimitero ed alla disponibilità di sepolture.

Art. 7

Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali, ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 285/90, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:
 - a) salme provenienti da abitazioni malsane e dirette al deposito di osservazione su segnalazione dell'Autorità sanitaria;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili.In tali casi il trasporto è eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne comunque il decoro.
2. Le salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono trasportate dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione.

Art. 8

Altri trasporti funebri

1. Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali sono richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari e dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in Città o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di Onoranze Funebri, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Trasporto di urne cinerarie , cassette di resti ossei e di resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei e di resti mortali assimilabili è effettuato previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR n. 285/90, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del Cimitero di destinazione.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, né è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR n. 285/90, richiesta invece per il trasporto di cadaveri.
3. E' comunque da usare un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire il trasporto dei contenitori in condizioni di sicurezza.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

Art. 10

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.
2. Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 11

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre, devono rivolgere apposita istanza in carta bollata, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento ed allegare la seguente documentazione:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
 - b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
 - c) Licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze funebri;
 - d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non inferiore a sei mesi;
 - e) designazione del rappresentante d'impresa quale responsabile della gestione del servizio;
 - f) sottoscrizione del Codice di comportamento ANCI/FENIOF e tabella di costo di tre tipologie di servizi depositata presso il Collegio dei Garanti del Codice stesso e presso l'Ufficio Economato comunale;
 - g) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
 - h) documentazione comprovante il deposito della cauzione di cui all'art. 27 del presente Regolamento;
 - i) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza, nonché la disponibilità di un'autorimessa, nel territorio di Corato, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 285/90;
 - j) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme di sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - k) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
 - a1 – personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre, l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative.

E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
b1 – una dotazione di almeno due autovetture idonee al trasporto delle salme e attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre.

2. E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
3. L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un recapito e/o di un'Agenzia in idonei locali posti nel centro abitato e muniti di apparecchio telefonico.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate fuori dell'abitato, in località appartate del territorio comunale ed essere provviste di mezzi necessari alla pulizia ed alla disinfezione dei carri.
5. Le autorimesse sono autorizzate dal Sindaco, previa attestazione di idoneità da parte della ASL competente.

Art. 12

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

Art. 13

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'impresa, o, in caso di impresa di onoranze funebri, anche sul personale addetto ai rapporti con i parenti del defunto:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte, o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - c) misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 575/1965 e s.m.i.;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale.

Art. 14
Albo delle Imprese

1. A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli Organi comunali competenti, è istituito, a titolo ricognitivo, presso il Comune, un Albo delle Imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Corato.
2. Le Imprese, ai fini dell'iscrizione all'Albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al precedente art. 11, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare, comunque, la richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'Allegato "A".
3. Qualsiasi variazione, intervenuta successivamente all'iscrizione all'Albo, deve essere immediatamente comunicata al Comune di Corato.

Art. 15
Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, il personale incaricato dal Sindaco verifica, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi delle modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni del percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.
3. All'uopo il Comune predispone moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo.
4. Il Dirigente incaricato fissa le fasce orarie entro cui svolgere i funerali.

Art. 16
Effettuazione del trasporto funebre

1. Il responsabile dell'impresa è tenuto a garantire il comportamento dignitoso e decoroso del personale.
2. Almeno 15 minuti prima dell'ora del trasporto, il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza, secondo le indicazioni contenute nell'ordine di servizio del Comune. I necrofori, invece, devono trovarsi sul posto almeno 30 minuti prima dell'avvio del feretro, per la deposizione della salma nella bara, per la sua chiusura e, se occorre, per il trasporto del feretro al piano terra.
3. Dal luogo di partenza le autofunebri procedono a passo d'uomo, seguendo il prescritto itinerario.
4. Nessuna sosta, oltre quella prevista per il tempo strettamente necessario per officiare il rito civile o religioso, può farsi durante il percorso.
5. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 17
Codice di comportamento

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio trasporto è libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento e causa di revoca dell'autorizzazione.
2. Allo stesso modo e con i medesimi effetti, è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'Impresa o corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 18
Personale

1. Il personale dell'Impresa autorizzata è tenuto a provvedere:
 - alla guida dei mezzi;
 - alla composizione della salma nella bara;
 - alla chiusura del feretro;
 - al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi, dall'abitazione o deposito di osservazione o ospedale al luogo dove si svolgono le esequie e fino al suo arrivo al Cimitero.
 - al noleggio di celle di refrigerazione e di accessori di base – catafalco, tavolino portafirme e quant'altro – ove richiesto;
 - all'arredo della camera mortuaria;
 - alla comunicazione del decesso attraverso stampa o manifesti murali;
 - ad altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
2. L'Impresa deve assicurare il servizio con personale di età superiore ai 18 anni ed in possesso di certificato di idoneità lavorativa di operatore necroforo rilasciato dalla ASL.
3. Il personale deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. E' fatto assoluto divieto di chiedere o accettare compensi dai dolenti.
4. Il personale dev'essere dotato, a spese dell'Impresa, di una divisa adatta e decorosa – una invernale ed una estiva – e non può indossare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.
5. L'Impresa è responsabile, verso il Comune di Corato, della disciplina, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.

Art. 19
Necrofori comunali

1. Sono di competenza dei necrofori comunali le seguenti prestazioni:
 - Scavo e posa per inumazione;
 - Tumulazione (posa della salma e chiusura sepoltura);
 - Esumazione, rimozione resti mortali e loro deposito in ossario;
 - Estumulazione, rimozione resti mortali e loro deposito in ossario.
2. I necrofori comunali hanno l'obbligo di accompagnare i dolenti sul luogo della sepoltura precedentemente individuato.
3. Nessun corrispettivo è dovuto al personale cimiteriale.
4. Il pagamento delle prestazioni, nella misura annualmente stabilita dalla Giunta Comunale, deve essere preventivamente effettuato presso l'Economato Comunale e la relativa ricevuta di versamento deve essere consegnata al personale incaricato del servizio cimiteriale.

CAPO III CORRISPETTIVO E DIRITTI

Art. 20

Corrispettivo del trasporto funebre a pagamento

1. Per il trasporto effettuato sul territorio comunale, alle Imprese di trasporto funebre autorizzate è dovuto un corrispettivo, oltre le spese per la presentazione della documentazione presso gli uffici, nonché i diritti dovuti all'Agenzia di Onoranze Funebri per l'eventuale disbrigo pratiche.
2. Il corrispettivo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese necessarie all'espletamento del servizio e del diritto fisso dovuto al Comune.
3. Il corrispettivo onnicomprensivo del servizio è dovuto direttamente dai familiari del defunto all'Impresa autorizzata.

Art. 21

Diritti fissi

1. I trasporti funebri, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso nella misura annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Tale diritto è dovuto al Comune anche per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, comunque eseguiti da imprese autorizzate.
3. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nel Cimitero comunale.
4. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per il trasporto di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
6. I diritti fissi vanno versati nelle casse comunali prima del trasporto.

Art. 22

Listino prezzi

1. E' fatto obbligo alle Imprese autorizzate di esporre:
 - il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S.;
 - un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali e di fornirne copia all'Ufficio Economato, per essere esposto in luogo idoneo.

Art. 23

Trasporto funebre gratuito per indigenti

1. Le spese per il servizio di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, delle salme di coloro che si trovino in stato di totale indigenza, accertato dai servizi sociali comunali, sono a carico del Comune.
2. Nei casi di cui innanzi il trasporto è eseguito da imprese autorizzate individuate di volta in volta dal Dirigente comunale, secondo il metodo della rotazione.
3. Il servizio di posa nella sepoltura è eseguito gratuitamente dai necrofori comunali.

CAPO IV CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 Responsabilità e assicurazioni

1. L'Impresa autorizzata è tenuta ad applicare, a favore del personale addetto, tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, nonché ad applicare e rispettare le norme di legge e sindacali a tutela dei lavoratori.
2. L'impresa è tenuta, altresì, a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.
3. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia delle predette polizze assicurative e della documentazione previdenziale, assicurativa e retributiva del personale dell'Impresa.

Art. 25 Soggezione a Leggi e Regolamenti

1. Oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, l'impresa autorizzata è soggetta al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché a tutte le disposizioni igienico-sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate tutte le norme e le disposizioni generali e speciali emanate ed emanande riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Art. 26 Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al Capo IV del DPR n. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo della ASL competente per territorio.
2. La ASL esercita le sue funzioni di controllo e vigilanza direttamente, oppure, previa convenzione, avvalendosi di personale comunale appositamente incaricato.
3. In particolare, i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori del territorio comunale, sono effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'Obitorio, dal personale della ASL o, se attivata la convenzione di cui al comma 2, da personale comunale appositamente incaricato.

Art. 27 Cauzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri non comporta il versamento di alcun corrispettivo da parte dell'impresa richiedente, ma l'obbligo di costituire, nel termine di dieci giorni, una cauzione in contanti, ovvero con assegno circolare, o con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con le modalità di cui alla legge n. 348/82, di Euro 1.500,00, a garanzia degli adempimenti richiesti nel presente Regolamento.

Art. 28 **Inadempimenti**

1. Salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, per qualsiasi infrazione alle disposizioni legittimamente impartite, l'impresa è passibile di una sanzione pecuniaria di importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e disciplinato dal successivo art. 31 del presente Regolamento.
2. In caso di perduranti inottemperanze, il Dirigente dell'ufficio preposto può disporre la sospensione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca.

Art. 29

Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Sono causa di sospensione temporanea:
 - a) l'irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) il mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) la mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) la mancata osservanza delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale;
 - e) la mancata prestazione del servizio;
 - f) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti all'attività delle imprese di Onoranze Funebri.
2. La sospensione temporanea è disposta per un periodo minimo di 5 giorni e massimo di 30 giorni.
3. La sospensione temporanea, ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. Le condizioni ostative di cui all'art. 13, ove sopravvengano in vigenza dell'autorizzazione, ne determinano la revoca.
5. Sono, inoltre, causa di revoca:
 - a) l'abuso ripetuto e contestato nell'esazione di un corrispettivo in misura superiore a quella prevista dal listino prezzi e dal costo delle diverse tipologie di funerale;
 - b) la tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) il comportamento non dignitoso e rispettoso da parte del personale dell'impresa;
 - d) la mancata esibizione, a richiesta del Comune, dell'elenco del personale adibito al servizio.

Art. 30 **Subingresso**

1. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante nell'attività è tenuto a richiedere nuova autorizzazione nei modi previsti dal presente Regolamento.

Art. 31 **Sanzioni**

1. Le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento per le quali non sono previste speciali sanzioni dal T.U. delle Leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934 n. 1265, dal codice penale o da altre particolari disposizioni di legge, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito riportate:

Descrizione	Sanzione	Pagamento ridotto entro 60 gg.
ART. 16 – Effettuazione del trasporto funebre: Comma 2 comma 3 comma 4	da € 80,00 a € 500,00 da € 50,00 a € 500,00 da € 25,00 a € 250,00	€ 160,00 € 100,00 € 50,00
ART. 17 – Codice di comportamento comma 1 comma 2	da € 150,00 a € 500,00 oltre mora da € 80,00 a € 500,00 oltre mora	€ 300,00 € 160,00
ART. 18 - Personale comma 2 - 3 - 4	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,00
ART. 22 – Listino prezzi	da € 50,00 a € 250,00	€ 100,00
ART. 24 – Responsabilità e assicurazioni: comma 2	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,00
ART. 25 – Soggezione a Leggi e Regolamenti	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,00
ART. 29: Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione comma 1 lett. b) comma 1 lett. c) comma 1 lett. d) comma 1 lett. e)	da € 80,00 a € 500,00 da € 50,00 a € 500,00 da € 80,00 a € 500,00 da € 100,00 a € 500,00	€ 160,00 € 100,00 € 160,00 € 200,00

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DITTA

Oppure

AGGIORNAMENTO DATI DELLA DITTA (Codice Ditta) _____

SPECIFICARE TIPOLOGIA ISTANZA

ISCRIZIONE	
-------------------	--

AGGIORNAMENTO	
----------------------	--

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IMPRESE FUNEBRI O DI SERVIZIO
(D.P.R. 445/2000)**

Art. 11 - Regolamento per la disciplina dei trasporti funebri.

Compilare in stampatello

Il/la sottoscritto/a

Nato a _____ il _____ residente a

In via _____ n°

In qualità di _____ dell'impresa (ragione sociale - forma
giuridica)

TIPOLOGIA PRESTAZIONI (barrare la casella corrispondente)

I O F	Agenzia d'affari	<input type="checkbox"/>
	Commercio articoli funebri	<input type="checkbox"/>
	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

T R A	Trasporto	<input type="checkbox"/>
	Necroforaggio	<input type="checkbox"/>
	Commercio articoli funebri	<input type="checkbox"/>
	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Partita I V A _____

Con sede legale in _____ Via _____ n°

7- Di essere in regola con i versamenti contributivi (Documento Unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.);

8 - Che l'impresa ha la disponibilità delle seguenti autofunebri (specificare allestimento se trasporto singolo o plurimo) od altri veicoli di accompagnamento e rappresentanza o trasporto feretri (indicare marca, modello e targa immatricolazione):

9 - Che tramite la presentazione al cliente dei listini di prestazioni e forniture (**da allegare alla presente istanza**) è garantita la pubblicità dei prezzi (art. 14 D.L.vo 114/98) e che ad ogni buon fine, ha sottoscritto il codice di comportamento ANCI-FENIOF;

10 - Di aver adempiuto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al D.L.vo 626/94;

11 - Che i dipendenti addetti alla movimentazione manuale dei carichi – sottoposti a sorveglianza sanitaria – sono stati giudicati idonei alla mansione (D.L.vo 626/94) in data

_____ indicare il nominativo del Medico competente:
Dott. _____ dello Studio o Centro Medico
_____ sito in Via _____ a _____;

(Solo se l'impresa ha personale che svolge funzioni di necroforo. Se trattasi di impresa di necroforaggio, l'idoneità di cui sopra è richiesta anche per il titolare della ditta se lavoratore)

12 - Di avere la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio e di osservare la normativa vigente in materia funebre.

13 - Che il recapito presso l'Agenzia in Corato della ditta richiedente ha sede in Via _____ tel. _____

14 - Di accettare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento per la disciplina dei trasporti funebri del Comune di Corato.

N.B. Le dichiarazioni di cui ai punti 6 – 7 – 8 – 11 – 12 sono richieste in presenza di personale dipendente, soci prestatori d'opera all'interno dell'azienda e collaboratori familiari registrati alla C.C.I.A.A.

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Corato, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente per la definizione del presente procedimento;
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente di riferimento dei Servizi Cimiteriali.

Corato, _____

Firma del Legale Rappresentante o
del Titolare dell'impresa e timbro
della Ditta

**PROSPETTO PER DIPENDENTI, SOCI PRESTATORI D'OPERA E
COLLABORATORI FAMILIARI REGISTRATI ALLA C.C.I.A.A.**

(Allegato alla richiesta di iscrizione ditte Mod. A/06 punto 6)

DA COMPILARSI IN STAMPATELLO IN ORDINE STRETTAMENTE ALFABETICO

ME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	NAZIONALITA'	RESIDENZA CITTA' VIA	C A P	CODICE FISCALE	CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO	QUALIFICA	MA